



UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PARMA

PROT. N. 11511 DEL 13/02/2019

AVVISO PER LA SISTEMAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA DIETRO CORRISPETTIVO (II° ESPERIMENTO), AI SENSI DELL'ART. 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 23.7.1980, N. 384 E DELL'ART. 11, 1° COMMA DELLA LEGGE 29.01.1986 N. 25 **DELLA RIVENDITA VACANTE N. 3** NEL COMUNE DI **TORNOLO(PR)** DA UBICARE NELLA ZONA COSI' DELIMITATA:

COMUNE DI TORNOLO (PR), TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI SITI IN FRAZIONE S. MARIA DEL TARO, POSTI A DISTANZA NON INFERIORE A MT. 300 DALLE RIVENDITE PIU' VICINE.

L'ufficio dei Monopoli per L'Emilia Romagna, sezione operativa territoriale di Parma, visto l'esito dell'asta di cui all'avviso pubblicato in data **22/02/2018** prot. n. **9097** e **successivamente della trattativa privata di cui all'avviso pubblicato in data 30/07/2018 prot. 43635** per l'appalto della rivendita vacante **n. 3** in Comune di **Tornolo (PR)**, il cui aggio tabacchi nell'anno **2016** è stato di **€ 6.420,10**, ha deciso di sistemare la suddetta rivendita mediante contratto di appalto a trattativa privata, al migliore offerente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00=)** **la misura base** dell'importo da corrispondere in un'unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un novennio, nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **m. 300 (trecento)** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto della rivendita vacante n. 3 in Comune di TORNOLO (PR)"**.

Detta busta, racchiusa in un'altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna, sezione operativa territoriale di Parma, via Umbria, 9, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 APRILE 2019.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in Euro.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di **deposito provvisorio** rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (presso la Banca d'Italia di Bologna), **per l'ammontare di € 275,00=** (euro duecentosettantacinque/00).

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza della stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'ufficio della sezione operativa territoriale di Parma, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.


Parma 12 febbraio 2019

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio gestione monopolio tabacchi-00153 Roma o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL CAPO DELLA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE

Dr. Vincenzo Passarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'EMILIA ROMAGNA

SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PARMA

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta bollata da Euro 16,00)

Io sottoscritto mi impegno ad assumere in gestione, per nove anni, l'esercizio della rivendita vacante n..... in Comune di, sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di Euro (Euro.....)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrà disporre del locale sito in Comune di, Fz via, n., dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.7.1980, n. 384, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Firma (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente).

N.B.: l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità dell'offerta stessa, nel caso di centri comm.li indicare anche il numero (o la lettera) interno d'identificazione del locale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita e una ricevitoria del lotto chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 luglio 1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.